PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 31

Disposizioni transitorie per l'installazione di motori

Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3, puo' ammettere ai benefici della presente legge:

a) le navi di nuova costruzione su cui siano installati apparati motori in corso di costruzione in Italia alla data di scadenza del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245;

b) le navi di nuova costruzione su cui siano installati motori nuovi mai impiegati, gia' costruiti in Italia alla data predetta, con esclusione del contributo sui materiali per la parte relativa all'apparato motore gia' costruito, e con la riduzione del 10 per cento sul contributo di ammortamento.

Versione in vigore dal 23 marzo 1949, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 8 marzo 1949, n. 75
Capo	VII — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-della-industria-delle-costruzioni-navali-e/art-31-disposizioni-transitorie-per-l-installazione-di-motori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it